



CITTA' DI MESAGNE

(Provincia di Brindisi)

SINDACO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 11 del 04/05/2021

Oggetto: Revoca parziale dell'Ordinanza n.10 del 30.04.2021 e riapertura del mercato settimanale del mercoledì ai soli operatori titolari di posteggio per attività non alimentare.

IL SINDACO

- Richiamata la propria Ordinanza sindacale n.10 del 30.04.2021 avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19, a far data dal 03.05.2021 e fino al 09.05.2021*" con la quale al punto 5 del provvedimento veniva disposta "*la chiusura di tutti i mercati settimanali e mensili presenti sul territorio comunale, ad esclusione degli operatori che svolgono attività dirette alla vendita di soli generi alimentari*";
- Richiamata, altresì, la propria Ordinanza sindacale n.40 del 17.11.2020 di "*adeguamento dell'area mercatale di Via Brodolini alle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 – Disposizioni in materia di mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti;
- Vista l'ordinanza della Regione Puglia n.235 del 14.05.2020 nella quale sono indicate le misure specifiche per la riapertura, che possano consentire lo svolgimento delle attività mercatali, salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria;
- Visto l'art.2 della su richiamata Ordinanza della Regione Puglia "*Le Amministrazioni comunali possono procedere all'apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché, a cura dei comuni stessi, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nel presente provvedimento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche di seguito stabilite*";
- Visto l'art. 32, comma 3, della Legge 833/1978;
- Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000;
- Considerato che la Puglia da lunedì 26 aprile 2021 la Puglia è inserita in zona arancione, come disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021;
- Visti i dati del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore della Sanità, dove risulta che la situazione epidemiologica in Puglia è sotto controllo ed è quindi possibile attenuare le misure

restrittive, in particolare per quelle attività che si svolgono all'aperto ed hanno un basso rischio di contagio;

- Preso Atto delle note della FIVA Confcommercio Coordinamento Provinciale e dell'Associazione CasAmbulanti -Comitato Autonomo Ambulanti Italiani-, trasmesse entrambe in data 03.05.2021, con le quali viene richiesta sostanzialmente la riapertura del mercato settimanale del mercoledì ubicato in Via Brodolini nel rispetto delle prescrizioni previste nei protocolli d'intesa sottoscritti tra Anci Puglia, Regione Puglia ed Associazioni di categoria;
- Dato Atto che in data 03.05.2021 è stato costituito un tavolo tecnico con la presenza del Sindaco, del Responsabile Ufficio Tecnico, del Comandante della Polizia Locale e dal rappresentante dei Commercianti nel quale si è ritenuto opportuno procedere ad una parziale modifica di quanto stabilito dalla precedente ordinanza Sindacale n.10/2021 disponendo l'autorizzazione alla riapertura apertura del solo Mercato settimanale del Mercoledì ed ai soli operatori titolari di posteggio per attività non alimentare, con esclusione degli spuntisti aventi la stessa tipologia di attività;
- Ritenuto che la presente Ordinanza è considerata misura necessaria ed opportuna, al fine di favorire l'economia per il settore non alimentare, fermo da mesi, così come rappresentato dalle associazioni di categoria nelle note innanzi richiamate;

Per quanto in premessa richiamato e che qui si intende integralmente riportato,

ORDINA

La revoca parziale, con effetto immediato, della propria Ordinanza n.10 del 30.04.2021 limitatamente al comma quinto del dispositivo *“la chiusura di tutti i mercati settimanali e mensili presenti sul territorio comunale, ad esclusione degli operatori che svolgono attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”*;

AUTORIZZA

La riapertura del mercato settimanale del mercoledì agli operatori titolari di posteggio per attività non alimentare;

Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19,

RACCOMANDA

A tutti gli operatori commerciali la massima collaborazione ed il rispetto delle prescrizioni previste nei protocolli d'intesa anti covid-19 sottoscritti tra Anci Puglia, Regione Puglia ed Associazioni di categoria, nonchè tutte le misure di sicurezza richiamate nell'ordinanza della Regione Puglia n.235 del 14.05.2020;

L'esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica delle Forze dell'Ordine;

AVVERTE

- che a norma dell'art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 7/8/90 e ss. mm., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia - Lecce, o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24/11/1971 N.1199;
- le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito

con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020; nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale;*

- che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on-line sull'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l'invio dello

stesso:

- Al Sig. Prefetto di Brindisi;
- All'Asl Brindisi - Dipartimento di Prevenzione;
- Alla Regione Puglia servizio di Protezione Civile;
- Al Sig. Questore di Brindisi;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- Alla Guardia di Finanza;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Ai Sigg. Consiglieri comunali;
- Al Segretario Generale del Comune di Mesagne;
- Ai Capi Area del Comune di Mesagne.

Mesagne, **04/05/2021**

IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1701 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 04/05/2021

IL MESSO COMUNALE/ADETTO

F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.